Roma, 8 maggio 2007,

tra

la Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei servizi **CONFESERCENTI**

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi **FILCAMS/CGIL**
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo **FISASCAT/CISL**
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi **UILTuCS-UIL**

si *è* **concordata la seguente**

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE PARTI SULL'ART. 11 (DIARIE) DEL PROTOCOLLO PER OPERATORI DI VENDITA AGGIUNTIVO AL CCNL TERZIARIO 6 LUGLIO 2004

"Le Parti dichiarano che l'articolo 11 del Protocollo per Operatori di Vendita, aggiuntivo al CCNL Terziario 6 luglio 2004, il quale afferma che *"la diaria fissa costituirà, ad ogni effetto, per il 50%, parte integrante della retribuzione"*, formulato in un periodo antecedente l'emanazione del Dlgs 314/97, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l'incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi.
Le Parti dichiarano pertanto che non si è voluto con tale previsione contrattuale entrare nel merito della determinazione della retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente dalla legislazione vigente."

CONFESERCENTI

FILCAMS

FISASCAT

UILTUCS